

COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Piano di razionalizzazione delle società partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:
eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs.

33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o

dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Con deliberazione del Consiglio comunale nr 26 del 29/11/2010 fu effettuata una **RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE** con la quale veniva autorizzato, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge n. 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di San Romano in Garfagnana nelle società sotto indicate, in funzione delle attività svolte dalle medesime da considerarsi rivolte in particolare alla produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente:

SE.VE.RA

CLAP S.p.A.

E.R.P. S.r.l.;

G.A.I.A. S.p.A.;

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di San Romano in Garfagnana ad oggi partecipa al capitale delle seguenti società:

SE.VE.RA

CLAP S.p.A.-CTT NORD ;

RETIAMBIENTE SPA

E.R.P. S.r.l.;

G.A.I.A. S.p.A.;

G.E.A. srl

Il comune di San Romano in Garfagnana non detiene, alla data odierna, partecipazioni societarie indirette se non quelle detenute, mediante CTT Nord S.r.l., in VAIBUS S.c.a.r.l. pari al 0,60 del capitale sociale.

Società	Capitale sociale	Quota di partecipazione	Oggetto sociale
SE.VER.A. S.p.A. in liquidazione	€ 1.128.950,00	2,48 %	La Società ha per oggetto sociale: a) costruzione, studio di fattibilità, vendita, assistenza, gestione di impianti, attrezzature, reti di distribuzione dell'acqua potabile ed industriale, ivi compresa la gestione del ciclo integrato delle acque; b) costruzione, studio di fattibilità, vendita, assistenza, gestione di sistemi atti alla raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclo, riutilizzo, trasformazione, commercializzazione di rifiuti urbani, di rifiuti speciali, di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la bonifica dei siti inquinati, il recupero ambientale, la gestione della pulizia e manutenzione del territorio; c) la costruzione, studio di fattibilità, vendita, assistenza, gestione di impianti di produzione o trasformazione energetica; d) la costruzione, studio di fattibilità, vendita, assistenza, gestione di sistemi per la fornitura di servizi di supporto di carattere amministrativo, tecnico, fiscale e contabile ad uffici pubblici, con particolare riferimento agli enti locali di piccole dimensioni.

Società	Capitale sociale	Quota di Partecipazione	Oggetto sociale
CTT Nord srl	€ 41.965.914,00	0,017 %	La Società ha per oggetto prevalente l'esecuzione, l'organizzazione ed esercizio del trasporto pubblico locale, terrestre, marittimo, fluviale ed aereo di persone, merci e beni mobili in genere, tanto in proprio quanto per conto terzi, in concessione o in sub concessione, assicurando la più efficace, efficiente ed economica offerta pubblica locale, ricercando ogni opportunità di raccordo intermodale con altri mezzi pubblici e privati che, nel loro insieme, soddisfino al massimo grado la domanda di mobilità locale.
Società	Capitale sociale	Quota di Partecipazione	Oggetto sociale
Retiambiente spa	€ 120.000,00	0,26 %	la Società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della comunità d'ambito territoriale ottimale "ATO Toscana Costa"

Società	Capitale sociale	Quota di partecipazione	Oggetto sociale
E.R.P. S.r.l.	€ 2.010.000,00	0,38 %	La Società ha lo scopo di svolgere, secondo le direttive impartite dal LODE, le seguenti attività: a) funzioni attinenti al recupero, manutenzione, gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP di proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito, ai sensi della L.R. 77/1998, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la conferenza di ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni Soci; b) funzioni di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 77/1998, secondo i contratti di servizio con la conferenza LODE e con i singoli Comuni soci; c) l'acquisizione, la cessione e realizzazione, compresa la manutenzione e straordinaria del patrimonio edilizio, abitativo e non,

			<p>proprio della Società ovvero dei Comuni soci o di altri soggetti pubblici e privati;</p> <p>d) interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, anche attraverso società di trasformazione urbana ai sensi dell'art.120 del Tuel, per l'attuazione di piani attuativi e di recupero, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; e) progettazione, finanziamento, acquisizione cessione, realizzazione di immobili destinati all'ERP, all'edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato delle locazioni a canone convenzionato o concordato.</p>
<p>Società'</p> <p>GAIA S.p.A.</p>	<p>Capitale sociale</p> <p>€ 16.613.295,00</p>	<p>Quota di Partecipazione</p> <p>0,04 %</p>	<p>Oggetto sociale</p> <p>La Società ha per oggetto l'impianto e la gestione dei servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti</p>
<p>SOCIETA'</p> <p>G.E.A. srl</p>	<p>Capitale sociale</p> <p>€ 4.300,00</p>	<p>Quota di Partecipazione</p> <p>% 5,32</p>	<p>Oggetto sociale</p> <p>La Società ha per oggetto:</p> <p>a) la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti e di tutte le attività ad essi connessi ivi comprese le attività di bonifica, di ripristino ambientale e di igiene urbana. In particolare la società potrà effettuare le attività di:</p> <p style="padding-left: 40px;">progettazione e gestione di aree e di impianti di raccolta, selezione, trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, e di ogni altra attività prevista ed indicata dagli allegati B e C alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;</p> <p style="padding-left: 40px;">attività di trasporto conto terzi legata al servizio di cui trattasi;</p> <p style="padding-left: 40px;">promozione e</p>

		<p>coordinamento di iniziative pubbliche e private dirette a favorire una minor produzione di rifiuti, incremento delle raccolte differenziate, ottimizzazione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, anche con la gestione unitaria ed integrata dei servizi relativi alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati in forma indifferenziata e differenziata, raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, spazzamento e lavaggio delle strade, rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su aree pubbliche o private ad uso pubblico, raccolta dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni o comunque da attività cimiteriali, gestione distinta dei rifiuti urbani pericolosi;</p> <p>gestione della fiscalità locale e dell'attività cartografica-informativa del territorio, relativamente alle materie di competenza;</p> <p>comunicazione e l'educazione ambientale; attività di bonifica e di ripristino ambientale di aree e siti inquinati; costituzione e partecipazione a consorzi, associazioni e ad altri soggetti giuridici comunque obbligatori per legge e strettamente connessi all'attività istituzionale;</p> <p>la promozione e lo svolgimento di ogni altra iniziativa comunque connessa con i fini sociali.</p> <p>l'affidamento dei servizi e delle attività alla Società potrà avvenire direttamente da parte di tutti i soci enti locali possessori di quote in quanto soggetti in grado di controllare la gestione della società e dunque di utilizzarla come strumento di gestione diretta.</p> <p>fermo in ogni caso il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a specifiche categorie di operatori, l'organo amministrativo, se la legge lo consente, sulla base degli</p>
--	--	--

		<p>indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può compiere tutti gli atti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:</p> <p>compiere operazioni immobiliari, commerciali, bancarie e ipotecarie;</p> <p>ricorrere a forme di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le eventuali opportune garanzie reali;</p> <p>assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenza in società, imprese, consorzi o associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi l'oggetto o le finalità uguali, simili, complementari, accessorie, strumentali ai propri, nonché costituire e /o liquidare i soggetti predetti il tutto nel rispetto e nei limiti di cui all' art. 2361 c.c.;</p> <p>instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e stipulare con essi convenzioni e accordi di collaborazione in genere.</p> <p>La Società non potrà estendere la propria attività al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento.</p> <p>La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.</p> <p>La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, comprese le attività di commercializzazione, di consulenza</p>
--	--	--

			tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.
--	--	--	--

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di San Romano in Garfagnana fa parte dell'Unione Comuni Garfagnana. L'adesione all'Unione dei Comuni, essendo "*forma associativa*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

GAIA S.p.a

E' una Società a capitale pubblico che dal 1° gennaio 2005 gestisce il Servizio Idrico Integrato secondo quanto previsto dalla Convenzione stipulata con l'allora Autorità di Ambito N.1, oggi AIT (Autorità Idrica Toscana) Conferenza territoriale n.1 "Toscana Nord". La Società, tramite affidamento "*in house*" disposto dall'Autorità di Ambito ai sensi dell'art.35 della legge 448/2001, (come espressamente previsto anche dai commi 3 e 4 dell'art. 150 del D.Lgs. 152/2006) gestisce il ciclo integrato delle acque e le attività strumentali ad esso collegate per conto dei 48 comuni costituenti l'Ambito medesimo. La gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione della risorsa idrica e di depurazione delle acque reflue, è qualificato dall'art. 141 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica. GAIA s.p.a gestisce il servizio affidato, le infrastrutture e le utenze, con un numero di dipendenti pari a 474 (dati al 31/10/2013), comprensivi del personale operativo e impiegatizio dei settori tecnici, amministrativi e commerciali. L'art.142 dello stesso D. Lgs. attribuisce peraltro agli enti locali, attraverso le Autorità di ambito, le funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle relative tariffe, di affidamento della gestione e del relativo controllo. Il peculiare modello organizzativo e gestionale prescelto (*in house providing*), consentito peraltro, con le specificazioni che seguono, dalla normativa citata, corrisponde all'interesse generale di provvedere alla gestione del servizio mediante la forma societaria pubblica sulla quale i Comuni esercitano forme di controllo diretto, conformemente ai principi comunitari.

La società, anche per quanto sopra esposto, soddisfa i criteri generali indicati dalla legge di stabilità 2015 essendo preordinata alla gestione di un servizio pubblico locale con diritto di "esclusiva" nell'ambito territoriale di riferimento e corrisponde al modello di aggregazione e di gestione dei servizi in forma associata, a livello di area vasta, auspicata dall'ordinamento e prescritto dalla specifica normativa di settore.

C.T.T. Nord S.r.l.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/04/2013 avente per oggetto "SCIOGLIMENTO DI CLAP SPA MEDIANTE MESSA IN LIQUIDAZIONE" è stato approvato l'indirizzo strategico di sciogliere CLAP S.p.A. mediante relativa messa in liquidazione, prevedendo che il patrimonio netto di liquidazione venisse attribuito ai soci mediante assegnazione,

pro-quota, delle partecipazioni detenute in CTT Nord S.r.L. al fine di intraprendere un percorso finalizzato al massimo contenimento dei costi di amministrazione e di coordinamento delle proprie partecipazioni societarie mirante

- all'eliminazione di strumenti societari che impediscano un controllo diretto dei servizi di trasporto pubblico locale che incidono sul proprio territorio;
- alla semplificazione dell'architettura societaria e al contenimento dei costi

A seguito del completamento di tale operazione è stata pertanto costituita con atto notarile la società CTT nord a capitale misto pubblico/privato, costituita a compimento di un percorso ultradecennale di aggregazione societaria sostenuto dalle principali aziende di trasporto pubblico della Toscana nord occidentale. Alla CTT Nord srl sono state conferite tutte le attività legate al trasporto pubblico precedentemente svolte da ATL spa di Livorno, CPT spa di Pisa e CLAP spa di Lucca. CTT Nord srl è inoltre proprietaria al 100% della Trasporti Toscani srl (società conferitaria del ramo tpl della Lazzi), al 30% della COPIT spa di Pistoia e al 30% della ATN srl di Carrara. Il gruppo CTT Nord srl comprende circa 1.200 lavoratori, poco meno di 1.000 autobus ed opera, sia direttamente che indirettamente, su un territorio ampissimo (esteso tra le province di Livorno, Pisa, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia, Firenze, Prato e Arezzo) costituendo la più grande realtà regionale del settore.

Il comune di San Romano in Garfagnana è proprietario di quote in CTT Nord S.r.l. pari allo 0,017 % del capitale sociale è attraverso quest'ultima società detiene quote indirette in VAIBUS S.c.a.r.l. per lo 0,0102 % del capitale (CTT Nord S.r.l. partecipa a VAIBUS S.c.a.r.l. per il 60% della compagine sociale).

A prescindere dalla considerazione che il TPL costituisce un servizio necessario alla collettività e come tale da ricomprendersi nelle finalità istituzionali dell'ente, appare rilevante specificare che, stante l'attuale regime transitorio, il comune si trova nell'oggettiva impossibilità di assumere determinazioni autonome in merito al modello e all'assetto del servizio di TPL.

Per il futuro C.L.A.P. S.p.A. – CTT Nord S.r.l. costituiscono organismi compresi in maggiori realtà societarie aggregative che, come tali, parteciperanno alle procedure di selezione indette dalla Regione Toscana per l'individuazione del gestore unico in ambito regionale; pertanto il mantenimento della società partecipata dovrà essere inquadrato nel contesto di tale processo di riorganizzazione territoriale del servizio di TPL;

E.R.P. S.r.l. –

La legge regionale 3.11.1998, n. 77, recante "Riordino di competenze in materia di ERP", ha attribuito ai Comuni il patrimonio immobiliare delle disciolte ATER, individuando i medesimi quali *"principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi....."*. In attuazione dell'art. 5, comma 1, della citata L.R., i Comuni della Provincia di Lucca in data 4 luglio 2003 hanno costituito, mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, il livello ottimale di esercizio, denominato Livello Ottimale d'Ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica – L.O.D.E. Lucchese; il LODE Lucchese in data 23.12.2003 ha costituito, E.R.P. S.r.l., alla quale ha attribuito le funzioni di edilizia residenziale pubblica come risultanti dall'oggetto sociale e, in particolare, la gestione del patrimonio immobiliare. La società, a capitale interamente pubblico detenuto pro quota dai comuni della Provincia di Lucca, si configura pertanto quale ente strumentale dei comuni per la

gestione di un pubblico servizio senza rilevanza economica, data l'assoluta prevalenza delle finalità sociali che sottostanno al settore dell'edilizia residenziale pubblica. La funzione di interesse generale, cui è preordinata la società, della riduzione, attraverso la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, del disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato ne legittima il mantenimento. I rapporti tra i comuni aderenti e la società è regolato dal contratto di servizio, rinnovato in data 12 febbraio 2012 con scadenza 31 dicembre 2016, che individua le attività di competenza di ERP S.r.l. secondo le direttive impartite dall'Autorità (LODE Lucchese).

I componenti il consiglio di amministrazione di ERP S.r.l. sono stati ridotti da 5 a 3 consiglieri per effetto della *spending review*, di cui uno con la carica di presidente della società; il compenso per il presidente è di € 18.000 annui (ridotto del 50%) mentre per gli altri due consiglieri (funzionari dei comuni di Lucca e Viareggio) non è previsto alcun compenso; anche per i componenti il collegio sindacale il compenso è stato ridotto del 50%. Nei confronti del personale dipendente della società è stato applicato l'art.4 del D.L. 95/2012, come modificato dalla legge di stabilità 2014, con la decurtazione degli scatti e degli aumenti stipendiali relativi agli anni 2013 e 2014.

Il bilancio di esercizio della società riporta un utile di € 15.354,20 per l'anno 2012 e di € 40.593,8 per l'anno 2013.

RETIAMBIENTE S.p.A. –

Con atto del C. C. n. 33 del 29/11/2011 è stata deliberata la partecipazione del comune alla costituzione della società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa".

Con la medesima deliberazione consiliare il Comune di San Romano in Garfagnana ha aderito alla costituzione della società interamente pubblica, prodromica alla società mista impegnandosi a sottoscrivere il capitale sociale nella misura iniziale che verrà in via definitiva stabilita dalla competente Autorità regionale ed ha approvato il relativo schema di statuto.

In data 16 dicembre 2011 nasce RetiAmbiente Spa . 95 dei 111 Comuni dell'ambito "Toscana Costa" hanno costituito RetiAmbiente spa per la gestione del servizio integrato RU nelle aree provinciali di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa.

Con la medesima deliberazione consiliare il Comune di San Romano in Garfagnana ha aderito alla costituzione della società interamente pubblica, prodromica alla società mista impegnandosi a sottoscrivere il capitale sociale nella misura iniziale che verrà in via definitiva stabilita dalla competente Autorità regionale ed ha approvato il relativo schema di statuto.

I suddetti servizi sono tutti riconducibili ad interventi che, sulla base di quanto previsto dal Dlgs. 267/2000 e s.m.i. e dalle diverse normative di settore, rientrano nelle funzioni istituzionali del Comune e sono pertanto funzionali al perseguimento delle stesse finalità istituzionali dell'ente,;

Nel futuro si ribadisce che RETIAMBIENTE S.p.A. è la società propedeutica alla costituzione della società mista che si qualificherà quale organismo gestionale unico dell'ambito "Toscana Nord" per il servizio di igiene urbana e che quindi, ad avvenuta individuazione del socio privato, confluirà in tale società mista

SE.VER.A S.p.A. IN LIQUIDAZIONE

Società derivante dalla trasformazione del Consorzio CONSINCENERI, è una società a capitale pubblico prevalente, partecipato da tutti i Comuni della Garfagnana (ad eccezione del Comune di

Vagli), per conto dei quali espleta fino al subentro del gestore individuato di seguito in G.E.A SRL di seguito riportata la prevalente attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le ulteriori attività ad essa complementari. La partecipazione a SE.VER.A. S.p.a. è riferita ad un servizio di interesse generale, qualificato dall'art.178 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, conformemente alle competenze attribuite ai Comuni dal'art. 198 dello stesso decreto (*“Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario delle gare ad evidenza pubblica indette dall’Autorità di ambito ai sensi dell’art.202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’art.113 del D. Lgs. 267/2000”*). La società a seguito della perdita integrale del capitale sociale, è stata posta in liquidazione in data 9 luglio 2014 e tale stato determina l'impossibilità per la società stessa di proseguire l'attività di impresa se non nei limiti temporali necessari alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale destinato alla soddisfazione dei creditori; I suddetti servizi sono tutti riconducibili ad interventi che, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e dalle diverse normative di settore, rientrano nelle funzioni istituzionali del comune e sono pertanto funzionali al perseguimento delle stesse finalità istituzionali dell'ente.

GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.R.L. – G.E.A. S.r.l.

Società interamente pubblica, con capitale sociale pari ad Euro 80.800,00, per l'affidamento, nel periodo transitorio, sino al subentro del gestore unico dell'ambito territoriale “Toscana Costa”, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, con le modalità *“in house contract”*.

Il comune di San Romano in Garfagnana ha autorizzato la costituzione della società con deliberazione del C.C. n.49 del 29/12/2014, di cui si richiamano i contenuti, approvando nel contempo la relazione ex art.34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012, e lo statuto societario.

La Società è stata costituita il 30 gennaio 2015 con atto del Notaio, dr. Massimo Cariello di Pisa, Rep. 211096.

Con deliberazione C.C. nr 5 del 12/03/2015 è stata approvata la convenzione ex art. 30 del TUEL e regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società G.E.A. S.r.l. da parte degli enti soci.

La partecipazione a G.E.A Srl. è riferita ad un servizio di interesse generale, qualificato dall'art.178 del D. Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, conformemente alle competenze attribuite ai Comuni dal'art. 198 dello stesso decreto (*“Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario delle gare ad evidenza pubblica indette dall’Autorità di ambito ai sensi dell’art.202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’art.113 del D. Lgs. 267/2000”*) I comuni soci di G.E.A S.r.l. hanno costituito la società per l'affidamento del servizio di igiene urbana, qualificato dall'art.178 del D.Lgs. 152/2006 quale servizio pubblico locale, conformemente alle competenze attribuite ai comuni stessi dall'art. 198 dello stesso decreto (*“Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario delle gare ad evidenza pubblica indette dall’Autorità di ambito ai sensi dell’art.202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’art.113 del D.Lgs. 267/2000”*) al fine di salvaguardare il patrimonio di SE.VER.A. S.p.A. sino al subentro del gestore unico d'Ambito mantenendo comunque la forma gestionale aggregata. Nella scelta del modello di gestione del servizio è stata ritenuta dirimente, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di garantire la tutela, in termini di conservazione e valorizzazione, delle

risorse strumentali di SE.VER.A. S.p.A. anche in riferimento a quanto disposto dall'art.204 comma 4 del codice dell'ambiente; altrettanto prioritaria è stata ritenuta, in tale sede, la determinazione di salvaguardare, per ragioni di opportunità sociale, i livelli occupazionali garantendo il passaggio diretto al gestore unico del personale già dipendente di SE.VER.A. S.p.A., come peraltro previsto dall'art.202 comma 6 dello stesso codice. Il passaggio di personale dal gestore uscente a quello subentrante consentirà peraltro, in virtù dell'esperienza e della conoscenza degli impianti, la regolare continuità del servizio e contribuirà, in definitiva, il mantenimento degli standard qualitativi del medesimo.

La società è amministrata dall'amministratore unico nominato dall'assemblea dei soci; tale scelta, inserita in una più ampia strategia finalizzata all'ottimizzazione delle risorse strumentali al servizio, comporterà la riduzione dei costi di esercizio previsti nel piano finanziario già a partire dal corrente anno ed una conseguente riduzione a regime intorno al 7% delle tariffe a carico dell'utenza.

Nel futuro GEA S.r.l. espletterà per il comune di San Romano in Garfagnana il servizio di igiene urbana sino al subentro del soggetto gestore dell'ambito territoriale "Toscana Costa" e, pertanto, ad avvenuto affidamento del servizio da parte del gestore subentrante, i comuni soci dovranno porre in liquidazione la società in quanto non più indispensabile per il conseguimento dei fini istituzionali;

2. Effetti del piano di razionalizzazione

Alla luce delle considerazioni espresse nei precedenti paragrafi si ritiene di poter sinteticamente esporre quanto segue in riferimento ai futuri riflessi del piano di razionalizzazione.

I servizi che formano oggetto di attività delle partecipate ERP LUCCA S.r.l., C.L.A.P. S.p.A.– CTT Nord S.r.l., RETIAMBIENTE S.p.A. e GEA S.r.l. rappresentano servizi di "area vasta" per i quali la legislazione nazionale e regionale concorrente definisce l'ambito territoriale ottimale di riferimento ed individua l'autorità o l'ente d'ambito cui competono le funzioni di regolazione sottratte ai singoli comuni;

La legge di stabilità 2015 dispone l'obbligatorietà della partecipazione dei comuni agli enti di ambito . Le società sopra indicate rivolgono la loro attività in ambiti necessariamente sovra comunali soddisfacendo con ciò uno dei criteri cui di deve uniformare il piano in argomento identificato nell'aggregazione su scala più vasta delle società che svolgono servizi pubblici locali ai fini dell'ottimizzazione dei servizi medesimi sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità. Le società in argomento costituiscono inoltre l'unico soggetto gestore ed escludono quindi il concomitante esercizio da parte di altri enti e/o organismi di attività analoghe o similari.

La partecipazione di comuni di minori dimensioni alle società preordinate all'erogazione di servizi in ambiti territoriali di scala vasta è costituita da una rappresentanza relativamente marginale limitando in qualche modo l'azione del comune al riguardo ad una pura e semplice ricognizione della situazione di fatto delle partecipazioni societarie.

San Romano in Garfagnana , 24/03/2015

IL SINDACO
f.to Mariani Pier Romano